

N. R.G. 18557/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18557/2017

Oggi 17 maggio 2018, davanti al giudice dott. Ambra Carla Tombesi, sono comparsi:

Per [redacted] e per [redacted] avv. [redacted]

Per [redacted] S.P.A. l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv.
[redacted]

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria, le conclusioni così rassegnate vengono di seguito riportate.

Conclusioni di parte attrice

Piaccia all'III.mo Tribunale di Milano, in persona del Giudice designato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito:

in via preliminare accertare e dichiarare la violazione in sfregio all'attore dei principi di correttezza, buona fede e lealtà nell'esecuzione dei contratti per cui è causa;

in via principale

accertare come "[redacted] S.P.A." abbia agito in dispregio della Legge 108/1996 perpetrando il reato di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla procura della Repubblica competente;

accertare e dichiarare che "[redacted] S.P.A." ha proceduto sul rapporto contrattuale di cui in narrativa alla applicazione di tassi usurari perché in contratto, condizioni non contrattualizzate e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate e per l'effetto pronunciarsi:

a) sulla gratuità del rapporto contrattuale convenuto con "[redacted] S.P.A." oggetto di causa;

b) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;

e per l'effetto:

rideterminare il saldo effettivo del rapporto obbligatorio in oggetto al momento della data del presente atto riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dalla stipulazione senza



alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni e per l'effetto dichiarare "██████████ S.P.A." debitrice dei signori ██████████ e ██████████ della somma che il Giudice adito riterrà congrua e giustificata a seguito di CTU tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versati indebitamente degli attori,
condannare anche in via risarcitoria, in ragione della nullità delle pattuizioni stipulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la "██████████ S.P.A." alla somma ritenuta di Giustizia in favore dei signori ██████████
in via subordinata:

accertare e dichiarare come "██████████ S.P.A.", nel corso del rapporto contrattuale di cui in oggetto, abbia agito in totale spregio agli articoli 1284 c.c., avendo la Banca percepito occultamente interessi ultralegali superiori rispetto a quanto contrattualmente pattuito, all'art. 1346 c.c., per avere la Banca applicato un tasso d'interesse non caratterizzato dai principi di possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità, 1419 c.c., dal momento che la mancanza e la non determinabilità dell'oggetto, in contrario alle norme imperative, ex art. 1346 c.c. comporta la nullità parziale del contratto, 375 c.c., poiché la Banca, avendo addebitato interessi in misura esplicitamente maggiore di quanto concordato col cliente in sede di pattuizione, non ha eseguito il contratto secondo il principio di buona fede, e per l'effetto **rideterminare** il rapporto al tasso legale vigente nei periodi di riferimento e così dichiarare "██████████ S.P.A." debitrice dei signori ██████████ della somma che il Giudice adito riterrà dovuta a seguito di CTU tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versati indebitamente dagli attori;

condannare anche in via risarcitoria, in ragione dell'illegittimità delle pattuizioni stipulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la "██████████ S.P.A." alla somma ritenuta di Giustizia in favore dei signori ██████████

In ogni caso:

col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria:

ammetersi sin d'ora la nomina di CTU tecnico-contabile il quale dovrà accertare, sulla scorta della documentazione prodotta ed esibita, l'applicazione di interessi oltre soglia usura perpetrata da ██████████ S.P.A."

Indicazione dei testimoni e formulazione dei capitoli di prova riservata nei termini di Legge.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione avverso per tutto quanto indicato in narrativa;

NEL MERITO:

- respingere tutte le domande formulate dagli attori poiché inammissibili oltre che infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;



Sentenza n. 5589/2018 pubbl. il 17/05/2018
RG n. 18557/2017
Repert. n. 4014/2018 del 17/05/2018

- per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di mutuo contestato e dichiarare che [REDACTED]

S.p.A. nulla deve ai sigg.ri [REDACTED] ad alcun titolo o ragione;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di usurarietà degli interessi moratori, si chiede che la restituzione venga limitata ai soli interessi moratori, ove

eventualmente corrisposti, mantenendo fermo, in capo agli attori, l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi, così come meglio indicato in narrativa;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingersi la richiesta di CTU avanzata da controparte per quanto indicato in narrativa.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si reitera, inoltre, la contestazione svolta in ordine alla irritualità della prima memoria avversaria e

delle nuove domande e contestazioni svolte, come meglio indicato nella memoria ex art. 183, VI

comma n. 2 c.p.c, tenuto conto del regime delle preclusioni di cui agli articoli 183 e 184 cpc.

Si reitera, inoltre, ogni contestazione avverso la ritualità del deposito della documentazione indicata in

citazione ribadendo, in particolare, che la perizia prodotta da parte avversa si basa, alla luce di quanto

esposto in atti, su presupposti erronei, pervenendo così a risultati altrettanto errati.

Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero

solo oggi proposte dalla controparte.

Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il giudice

dott. Ambra Carla Tombesi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, pronuncia *ex art. 281-sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18557/2017 promossa da:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]).

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]).

entrambi con il patrocinio dell'avv. stabilito [REDACTED] domiciliati in VIA [REDACTED] CREMONA presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo indirizzo telematico

- parte attrice -

contro:

[REDACTED] S.P.A. (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
domiciliato in VIA [REDACTED] MILANO

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. [REDACTED] e [REDACTED] hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento della pattuizione di interessi corrispettivi e di mora usurari nel contratto di mutuo concluso il 24.11.2005 con la convenuta [REDACTED] s.p.a., domandando per l'effetto la dichiarazione della nullità della pattuizione delle clausole determinative di tali interessi ed, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma,



Sentenza n. 5589/2018 pubbl. il 17/05/2018
RG n. 18557/2017
Repert. n. 4014/2018 del 17/05/2018

c.c., della gratuità del mutuo con conseguente accertamento del debito residuo derivante dal contratto di mutuo al netto delle restituzioni per interessi corrispettivi e moratori convenzionali già corrisposti in corso di esecuzione del contratto e risarcimento dei danni da fatto illecito. Gli attori hanno contestato, invero genericamente, anche la nullità delle condizioni economiche del contratto di mutuo, chiedendo per l'effetto la dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali, l'accertamento del debito residuo del contratto di mutuo applicati gli interessi a norma dell'art. 117.7 TUB, ferma la condanna al risarcimento dei danni da comportamento di malafede precontrattuale.

2. La convenuta ██████████ s.p.a. si è costituita per l'udienza di trattazione eccependo l'inammissibilità della citazione avversaria per la genericità delle difese svolte da parte attrice con riguardo a tutte le pretese svolte, facendo riferimento ad allegazioni riportate esclusivamente nella consulenza tecnica di parte fatta realizzare dagli attori, chiedendo in ogni caso e nel merito il rigetto delle domande attoree.
3. Solo con la prima memoria istruttoria parte attrice ha specificato che la deduzione di applicazione di condizioni contrattuali indeterminate è formulata con riferimento al tasso di interesse corrispettivo e di mora, rilevata la diversità tra il TAN ed il TAEG del contratto di mutuo, determinata, secondo la difesa attorea, dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese che determina l'applicazione di interessi anatocistici e, pertanto, l'incremento di spese a carico del mutuatario. Ulteriormente parte attrice ha allegato l'usuraietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo titolo delle proprie domande, se calcolati gli interessi complessivamente convenuti secondo il c.d. tasso effettivo di mora, ossia tenuto conto della misura degli interessi corrispettivi, di tutte le spese derivanti dal contratto di mutuo e degli interessi moratori.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente.
5. Le domande di parte attrice sono tutte infondate e devono essere rigettate.
6. Con riguardo alla dedotta applicazione di interessi usurari parte attrice ha allegato la pattuizione di interessi corrispettivi e di mora usurari al contratto di mutuo concluso tra le parti, in sede di costituzione, deducendo che il TEG relativo al contratto di mutuo sarebbe superiore al tasso soglia rilevato al momento della stipulazione e



Sentenza n. 5589/2018 pubbl. il 17/05/2018
RG n. 18557/2017
Repert. n. 4014/2018 del 17/05/2018

rinegoziazione del contratto di mutuo, calcolando il TEG secondo formula diversa da quella applicata nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM in base al quale è fissato il tasso soglia.

Tale allegazione risulta, tuttavia, manifestamente inattendibile.

La natura e l'efficacia delle Istruzioni della Banca d'Italia agli intermediari creditizi costituiscono questioni controverse: in particolare alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte, hanno affermato che le Istruzioni non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge. .

L'art. 644 c.p., al terzo comma, prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.

Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura



Sentenza n. 5589/2018 pubbl. il 17/05/2018
RG n. 18557/2017
Repert. n. 4014/2018 del 17/05/2018

usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia. Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura.

In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Nel merito, inoltre, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. - richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.



Sentenza n. 5589/2018 pubbl. il 17/05/2018
RG n. 18557/2017
Repert. n. 4014/2018 del 17/05/2018

Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l'allegazione della parte risulta palesemente infondata.

Parte attrice ha, poi, con la prima memoria istruttoria ha sommato le spese previste in contratto, l'ammontare degli interessi corrispettivi e di quelli di mora: in tal modo ha di fatto cercato di costruire una sorta di tasso effettivo di mora, perché quel tasso è costruito proprio considerando anche il tasso moratorio. Tale operazione tuttavia è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità, conducendo ad un risultato privo di significato. In realtà, infatti, la formula per il calcolo del TAEG – che non si riduce ad una mera sommatoria - esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali (cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d'Italia 28/3/2013). Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce *ex ante* né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Analogamente è del tutto arbitrario ipotizzare un pagamento del mutuatario ad una certa data, in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale, e calcolare il relativo TAEG, comprendente anche la mora così maturata e pagata e ciò per due motivi.

In primo luogo nel caso di specie non è stato né allegato, né documentato, che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo, di modo che l'allegazione di parte attrice si risolve in una astratta ipotesi di scuola.

Ma tale ipotesi, inoltre, manifesta in modo evidente l'arbitrarietà e l'infondatezza della difesa di parte attrice. Infatti in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora. Così operando, tuttavia, la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni



Sentenza n. 5589/2018 pubbl. il 17/05/2018
RG n. 18557/2017
Repert. n. 4014/2018 del 17/05/2018

delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario inadempiente di pagare con un determinato ritardo una o più rate. In altri termini la condotta di una sola parte, peraltro in violazione dei propri obblighi contrattuali, potrebbe determinare l'applicazione di un TAEG usurario. Tale conclusione tuttavia è incompatibile con un ordinamento giuridico ragionevole, il quale deve consentire ai consociati la possibilità di conoscere in modo certo e preventivo il precetto normativo, tanto più quando esso è presidiato da importanti sanzioni, anche penali, come nel caso dell'usura. L'esigenza di certezza, inoltre, si presenta ancora più intensa per il soggetto imprenditore, il quale opera in un mercato concorrenziale e deve essere in grado di operare scelte negoziali consapevoli, alla luce di prevedibili costi e ricavi. Le evidenziate esigenze, invece, sarebbero inevitabilmente frustrate ove l'inadempimento protratto del mutuatario al suo obbligo di rimborso potesse costituire condotta idonea a trasformare la misura del tasso pattuito da lecita ad illecita, addirittura anche con conseguenze penali per il creditore.

Tale interpretazione è anche l'unica conforme alla normativa europea, che ha introdotto la nozione di TAEG nell'ambito del credito al consumo.

In primo luogo, infatti, l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE – in materia di contratti di credito ai consumatori – definisce il costo totale del credito, sulla cui base si calcola il TAEG, come la sommatoria di "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza". Poiché è evidente che il creditore non possa essere a conoscenza della eventuale mora del debitore, ne deriva che tale onere è escluso dal TAEG.

Inoltre l'art. 19.3 della stessa direttiva prevede espressamente che il calcolo del TAEG "è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito", il che esclude la mora del debitore. Infine l'art. 19.2 della stessa direttiva esclude dal calcolo del TAEG "eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito".



Si deve quindi concludere che nell'attuale assetto normativo, nel quale non è normato, né rilevato, il TAEG di mora, è possibile confrontare il tasso soglia solo con il tasso nominale di mora, mentre non è possibile calcolare un TAEG che comprenda anche gli interessi di mora.

In mancanza di allegazioni attendibili in punto di pattuizione di interessi corrispettivi o di mora usurari con riferimento al contratto di mutuo titolo delle domande attoree, non è stato necessario disporre alcuna consulenza d'ufficio per rigettare le domande attoree, tenuto conto di come la stessa attrice abbia allegato che altrimenti i tassi corrispettivi e di mora convenuti nel contratto di mutuo, pari al 3,80 ed al 5,80 %, fossero inferiori al tasso soglia usura rilevato al momento della stipulazione del contratto di mutuo del 6,87%, così come al tasso soglia rilevato al momento di parziale rinegoziazione del contratto.

7. Con riguardo poi alle domande fondate sulla dedotta nullità per indeterminatezza del contratto di mutuo deve rilevarsi quanto segue. La manifesta infondatezza di tale domanda costituisce ragione più liquida del suo rigetto.

Solo con la prima memoria istruttoria la difesa degli attori precisato le ragioni di tale domanda allegando due motivi a sostegno della dedotta indeterminatezza dei tassi di interesse convenzionali convenuti nel mutuo. Da un lato l'attrice ha censurato l'indeterminatezza dei tassi applicati alla luce della differente quantificazione nel contratto di mutuo del TAN e dell'TAEG (indicato come ISC nel contratto di mutuo).

L'allegazione è piuttosto sorprendente, perché il TAN è necessariamente e doverosamente diverso dall'ISC. Il primo, infatti, è un tasso annuo nominale, mentre il secondo è un tasso effettivo, che tiene conto del pagamento di rate di rimborso infraannuali e degli oneri connessi, proprio al fine di fornire al mutuatario l'immediata percezione del costo effettivo del finanziamento, come richiesto dalla Delibera CICR 4/3/2003, art. 9.

In proposito non si ravvisa pertanto alcuna irregolarità nel contratto in questione.

Parte attrice ha, inoltre, contestato l'applicazione di un illecito anatocismo insito nel piano di ammortamento del mutuo a tasso variabile secondo rate costanti e quindi secondo un sistema di ammortamento c.d. alla francese, circostanza che



Sentenza n. 5589/2018 pubbl. il 17/05/2018
RG n. 18557/2017
Repert. n. 4014/2018 del 17/05/2018

provocherebbe l'indeterminatezza del tasso convenuto che non terrebbe in considerazione tale inevitabile effetto anatocistico.

La tesi è infondata in quanto anche nel mutuo c.d. "alla francese", gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.

Per piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) dovrebbe intendersi, a rigore, solo il piano piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo (ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso) ma tale espressione (e metodologia) è utilizzata anche ai mutui a tasso variabile quando il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), individuando così per ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, conteggiando poi per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti.

Nel caso dell'ammortamento alla francese, la "legge di sconto composto", è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ed è, pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che, rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi in caso di restituzione del finanziamento a scadenze mensili, il tasso d'interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a 1/12 dell'interesse pattuito su base annua).

Parte attrice non ha dedotto nello specifico alcun elemento dal quale possa inferirsi che, nel caso di specie, la banca abbia applicato interessi anatocistici, limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre anatocismo. La mancata allegazione di elementi specifici dai quali desumere l'applicazione di interessi anatocistici al caso di specie ha reso superfluo



l'esperimento di consulenza tecnica di ufficio che, sulla scorta delle errate allegazioni attoree, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.

Di conseguenza tutte le domande di parte attrice, devono essere rigettate siccome infondate non avendo l'attrice dimostrato né la pattuizione di interessi usurari né di interessi indeterminati, elemento costitutivo di tutte le domande proposte, in via principale e subordinata, nel presente giudizio.

8. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.

I parametri indicati vengono applicati in relazione al valore della controversia che, diversamente da quanto dichiarato in sede di citazione, non è indeterminabile ma pari alla somma dei maggiori interessi convenzionali asseritamente corrisposti dei quali è stata contestata la nullità per usura (indicati nella perizia prodotta al documento I di parte attrice in misura pari ad € 131.636,96 (pag.14 perizia doc. 1) ed alla domanda risarcitoria per un danno lamentato pari a non meno di 150.000,00 (pag. 23 atto di citazione).

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a.
- 2) condanna altresì [REDACTED] e [REDACTED], in solido, a rimborsare in favore di [REDACTED] s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in € 13.494,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 17 maggio 2018

Il giudice
dott. Ambra Carla Tombesi

